

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. BERTESI"

Piazza Italia, 3

26015 SORESINA (CR)

sin da ora definito CLIENTE e

AMBROSTUDIO SERVIZI S.R.L.S

sede legale Viale Abruzzi, 94 - Milano

**iscritta REGISTRO IMPRESE di Milano MI-2557991, Codice Fiscale e P. IVA
10795940963**

L'Azienda, è sin da ora definita IL CONSULENTE.

premesse che:

**è volontà delle Parti regolare contrattualmente il rapporto di consulenza che
verrà di seguito specificato;**

**il CLIENTE ha interesse ad affidare ad AMBROSTUDIO SERVIZI i servizi di
seguito illustrati;**

Le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1: PARTI E TERMINI DEL CONTRATTO

1.01. Questo contratto è convenuto tra CLIENTE e CONSULENTE. Questo contratto è valido dalla data del 13/03/2026 e valido fino al 12/03/2027

ARTICOLO 2: SERVIZI ESEGUITI DAL CONSULENTE

2.01. I servizi che IL CONSULENTE concorda di creare ed implementare sono:

- a) **Assumere l'incarico di RSPP** (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) esterno;
- b) valutazione dei rischi e aggiornamento del relativo documento;
- c) collaborare ad individuare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione emergenza;
- d) indicare i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) sovrintendere le attività di prova di evacuazione per simulazione di emergenza;
- g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- i) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- j) Valutare le situazioni di stress lavoro-correlato;
- k) Per svolgere le attività appena elencate, IL CONSULENTE, può effettuare illimitati interventi on-site, in date e con modalità concordate con il CLIENTE. La finalità di detti interventi on-site non è qui definita, i contenuti e l'opportunità di detti interventi sono rimessa all'insindacabile giudizio del CONSULENTE;
- l) Consulenza telefonica e via web, illimitata rispetto a tutte le problematiche inerenti l'esecuzione del presente contratto.

2.02. IL CONSULENTE si assume ogni onere nei confronti del DATORE DI LAVORO ex D.Leg.vo 81/08 per l'esecuzione delle attività indicate al precedente punto 2.01. Le responsabilità legali del DATORE DI LAVORO ex D.Leg.vo 81/08, non sono, in ragione dell'esecuzione di questo contratto, trasferibili al CONSULENTE.

2.03. eliminato.

2.04. IL CONSULENTE concorda con questo contratto, e lavorerà nei termini indicati, autonomamente e senza vincolo alcuno di subordinazione, esclusivamente negli orari di servizio previsti dal contratto nazionale di riferimento: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Orari diversi possono essere richiesti e concordati con sovrapprezzo.

2.05. IL CONSULENTE può, a sue spese, utilizzare dipendenti o terzi (sub-contratto) a seconda di quanto IL CONSULENTE ritenga necessario per eseguire tutto quanto a lui richiesto da questo contratto. Il CLIENTE non deve controllare, dirigere o supervisionare gli impiegati o terzi del CONSULENTE utilizzati a questo scopo.

2.06 Esclusioni: nessun prodotto o servizio non espressamente indicato in uno dei punti precedenti si intende incluso.

ARTICOLO 3: COMPENSI AL CONSULENTE E ONERI DEL CLIENTE

3.01. Come compenso dei servizi resi dal CONSULENTE a fronte di questo contratto, il CLIENTE dovrà pagare al CONSULENTE la somma indicata, in sede di proposta economica, per l'esecuzione dei servizi elencati in questo contratto, all'atto di presentazione fattura da parte del CONSULENTE.

3.02. IL CONSULENTE non sarà obbligato a lavorare a tempo pieno per quanto richiesto da questo contratto. Il tempo effettivamente impiegato non sarà oggetto di valutazione economica o maggior onere per il CLIENTE. IL CONSULENTE con la propria attività garantisce l'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2.01, per il resto tutto rimane a suo insindacabile giudizio.

3.03 Il CLIENTE si impegna a collaborare con tempestività e supporta le attività del CONSULENTE per tutta la durata del presente contratto:

- a) mette a disposizione, qualora risultasse necessario, le attività di Dipendenti designati per compiti precisi.
- b) mette a disposizione l'utilizzo di locali e strumenti funzionali allo svolgimento delle attività oggetto di questo contratto.
- c) Autorizza sin da ora IL CONSULENTE e tutto il personale da egli preposto, all'accesso a dati e documenti riservati, il cui contenuto risulti attinente alle attività del presente contratto.

ARTICOLO 4: PROPRIETA' DEL LAVORO SVOLTO

4.01. Tutte le informazioni del CLIENTE, di qualsiasi natura, ove esistenti e conosciuti a seguito di questo contratto, procurati attraverso il lavoro del CONSULENTE, o conosciuti dal CONSULENTE da altre fonti, e dove preparati dal CONSULENTE o altrimenti, saranno di esclusiva proprietà del CLIENTE.

4.02 Tutti i documenti e le informazioni utilizzate dal CONSULENTE nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, dovranno essere immediatamente rese al CLIENTE in qualsiasi modo venga terminato il contratto stesso, che esista o no disputa tra le parti riguardo il termine o meno del contratto.

4.03. Per tutta la durata del contratto, IL CONSULENTE avrà accesso e verrà a conoscenza di informazioni riservate del CLIENTE (se di pertinenza delle attività), strumenti, informazioni, specifiche; tutto questo e' di proprietà del CLIENTE.

ARTICOLO 5: CONDIZIONI GENERALI

5.01. Intero Contratto: Questo contratto annulla qualsiasi altro accordo scritto o verbale tra le parti rispetto all' accordo di collaborazione tra IL CONSULENTE ed il CLIENTE, e contiene tutti gli accordi tra le parti. Ciascuna delle parti di questo contratto riconosce che solo in questo contratto sono contenuti tutti gli accordi relativi al lavoro indicato ed alle regole da rispettare, ne' esiste altrove, sia in forma orale che scritta, alcun altro accordo relativo ad esso. Nessun altro accordo, contratto o promessa non contenuta in questo scritto sarà valida tra le parti, eccetto ogni altro scritto, accordo o contratto che venga compilato in data futura e che venga riconosciuto in forma scritta tra le parti stesse.

5.02. Modifiche: Qualsiasi modifica a questo contratto sarà efficace solo se scritta e firmata tra le parti in causa.

5.03. Rinuncia: L' omissione di una delle parti di rispettare rigorosamente quanto indicato nei patti / termini / condizioni di questo contratto non sarà ritenuta una rinuncia.

5.04. Termine: Il CLIENTE può terminare questo contratto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 20 giorni lavorativi al CONSULENTE. Inoltre, se IL CONSULENTE si rende responsabile di crimini o offese, o si rifiuta di ottemperare a quanto deciso in forma scritta per lo svolgimento del proprio lavoro, il CLIENTE può con modalità immediata, terminare il contratto previo notifica scritta al CONSULENTE stesso.

5.05 Termine: IL CONSULENTE può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa notifica scritta di 20 giorni lavorativi al CLIENTE, se questi si rifiuta di ottemperare a quanto richiesto dagli stati di avanzamento concordati tra le parti.

5.06 In tutti i casi di scarsa collaborazione, negligenza e colpa del CLIENTE, indisponibilità degli strumenti, eventi imprevedibili e/o eccezionali, non si configura alcuna forma di rivalsa contrattuale nei confronti del CONSULENTE.

5.07 IL CONSULENTE non si può assumere neppure a titolo surrogatorio, responsabilità penali e/o civili in nome e per conto del DATORE DI LAVORO ex D.Leg.vo 81/08.

5.08. Foro Competente: questo contratto, in caso di vertenza legale, sarà gestito dal tribunale di Milano.

Questo contratto viene accettato dalle parti; in particolare il CLIENTE dichiara di avere letto ed approvato gli artt. 3 e 5; per tutte le fattispecie non espressamente affrontate, si rimanda alla Legge, ai Regolamenti ed agli usi locali.

In

Data 16/03/2026

Il cliente


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Romano
Daniela Romano

IL CONSULENTE

AMBROSTUDIO/SERVIZI SRLS
AMBROSTUDIO
Servizi Srls

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004276 - 23/03/2026 - VII.8 - I

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dr. Maria Antonia